

Roma Tre China Law Center

Regolamento

Art. 1

Denominazione, costituzione e sede

1. È costituito, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università Roma Tre, il Centro di ricerca "Roma Tre China Law Center" (CLC), d'ora in poi Centro, in stretta collaborazione con il Centro Studi e Documentazione sulla Cina e sull'Asia Orientale (CSDC) dell'Università degli Studi di Roma Tre, in attuazione del Progetto di Dipartimento di Eccellenza 2023-2027.
2. Il Centro costituisce una struttura di ricerca cui possono aderire professori e ricercatori del Dipartimento, nonché studiosi italiani e stranieri esterni al Dipartimento, secondo quanto previsto dall'art. 7 del presente Regolamento
3. Il Centro ha autonomia regolamentare, organizzativa e gestionale, nei limiti fissati dalla legge, dalla normativa universitaria e dal presente regolamento.
4. Il Centro ha sede presso il Dipartimento che ne cura la gestione amministrativo-contabile e negoziale.
5. Il Centro non ha personalità giuridica.

Art. 2

Scopi e attività

1. Lo scopo del Centro consiste nella promozione della ricerca e del dibattito scientifico sul diritto cinese, anche in ordine all'interazione tra ordinamento interno e ordinamenti stranieri e/o sovranazionali, nonché fra diritto ed altri sistemi sociali.
2. Per il raggiungimento dei suoi scopi il Centro potrà, anche in coordinamento con altre iniziative del Dipartimento o dell'Ateneo:
 - i) proporre, coordinare e sviluppare progetti di ricerca, anche tramite il ricorso a finanziamenti esterni;
 - ii) svolgere attività di alta consulenza;
 - iii) promuovere conferenze, seminari, convegni, i cui contributi possono essere resi accessibili anche in formato aperto;
 - iv) costituire banche dati e servizi bibliografici e di documentazione da rendere disponibili su rete informatica;
 - v) costituire una rete informativa tra studiosi;
 - vi) realizzare pubblicazioni specializzate, anche per diffondere i risultati delle ricerche, soprattutto in modalità di accesso aperto;
 - vii) favorire la formazione di giovani studiosi, anche attraverso l'organizzazione di corsi di perfezionamento, di specializzazione, di stages, di corsi di alta formazione, il finanziamento di borse di studio, ivi comprese borse di dottorato di ricerca;
 - viii) favorire rapporti e promuovere collaborazioni - nel quadro delle proprie finalità - con istituzioni universitarie e enti di ricerca nazionali e sovranazionali.

Art. 3

Organi

1. Sono organi del Centro: il Direttore, il Consiglio Direttivo e il Comitato scientifico (Advisory Committee).
2. Per lo svolgimento delle proprie attività, il Centro può avvalersi di un Segretario operativo, nominato dal Consiglio Direttivo tra gli afferenti al Centro, e avente funzioni organizzative e attuative delle delibere del Consiglio. Il Segretario operativo rimane in carica durante tutto il mandato del Consiglio, salva possibilità di revoca in ogni tempo.

Art. 4 Direttore

1. Il Direttore ha la rappresentanza del Centro, ne promuove le attività e ne cura la gestione.
2. Il Direttore viene designato dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti e nominato dal Direttore del Dipartimento.
3. Il Direttore rimane in carica durante tutto il mandato del Consiglio Direttivo; l'incarico è rinnovabile per una sola volta.

Art. 5 Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto dal Direttore del Dipartimento e da ulteriori due membri eletti dal Consiglio di Dipartimento, con incarico di durata triennale rinnovabile.
2. Il Consiglio Direttivo provvede, in particolare, a predisporre il programma annuale delle attività del Centro, ne coordina le attività e i servizi, dispone quanto occorre al suo funzionamento e sovrintende alla sua amministrazione.
3. Il Consiglio Direttivo, inoltre:
 - a) delibera sulle eventuali modifiche della sua composizione con decisione assunta a maggioranza;
 - b) delibera sulle richieste di ammissione di nuovi componenti esterni al Dipartimento ed esterni al Comitato scientifico;
 - c) promuove, gestisce e valuta proposte ed iniziative sia scientifiche sia didattiche su temi inerenti all'attività del centro;
 - d) delibera sui criteri di utilizzo dei fondi conseguiti ai fini delle attività del Centro;
 - e) procede alla nomina e alla revoca del Segretario operativo.
4. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei componenti.

Art. 6 Comitato Scientifico (Advisory Committee)

1. Il Comitato scientifico (Advisory committee) è composto da studiosi di alta qualificazione nei settori del diritto cinese e del diritto comparato, anche provenienti da altri Atenei italiani e stranieri, individuati dal Consiglio direttivo.
2. Un componente del Centro Studi e Documentazione sulla Cina e sull'Asia Orientale (CSDC), istituito presso l'Università Roma Tre, è membro di diritto del Comitato scientifico.
3. Il Comitato scientifico esercita funzioni consultive: in particolare propone iniziative in linea con l'attività del Centro, esprime pareri su richiesta del Consiglio Direttivo e fornisce valutazioni, ove necessarie, delle attività scientifiche del Centro.

Art. 7
Adesione al Centro

Al Centro possono aderire professori di ruolo e ricercatori del Dipartimento e accademici di altre università e istituti di ricerca italiani e stranieri, nonché studiosi ed esperti provenienti da istituzioni pubbliche e private, che operano nei settori oggetto delle attività del Centro.

Le richieste di adesione, corredate da curriculum vitae, vengono presentate al Consiglio direttivo che le valuta e delibera in merito.

Art. 8
Gestione finanziaria

1. Il Centro trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da erogazioni di finanziamenti; da contratti di sponsorizzazione; da convenzioni; da partecipazione a bandi per progetti, nazionali, europei ed internazionali; da attività per conto terzi e liberalità, nonché da ogni altra fonte di finanziamento pubblica o privata coerente con gli scopi del Centro di cui all'art. 2.
2. Tutte le cariche previste dal presente Regolamento sono assunte a titolo gratuito e non può essere prevista alcuna remunerazione per le funzioni svolte.

Art. 9
Gestione amministrativa e contabile

Per lo svolgimento delle sue funzioni, il Centro si avvale delle strutture amministrative del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università Roma Tre; per tutto ciò che concerne la gestione amministrativa e contabile del Centro si rinvia ai regolamenti del Dipartimento medesimo.

Art. 10
Scioglimento

Lo scioglimento del Centro è deliberato dal Consiglio di Dipartimento, su proposta del Consiglio Direttivo o del Direttore del Dipartimento. In caso di scioglimento, le risorse disponibili saranno trasferite al Dipartimento di Giurisprudenza

Art. 11
Modifiche del Regolamento

Le modifiche al presente Regolamento sono proposte dal Consiglio Direttivo e trasmesse al Direttore del Dipartimento per l'approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento.